

## Nota su Maggiorazioni tariffarie

Le maggiorazioni tariffarie sono disciplinate dalla l. reg. 30 dicembre 2009 n. 33 (come modif. dalla l. reg. 5 febbraio 2010, n. 7, dalla l. reg. 11 agosto 2015, n. 23, e dalla l. reg. 22 dicembre 2015, n. 41) e dalle conseguenti deliberazioni: DGR 350 del 28 luglio 2010 (modificata con DGR 1185 del 20 dicembre 2013 e con DGR 2057 del 28 luglio 2011). Obiettivo è la copertura dei maggiori oneri economici sostenuti dalle strutture in cui opera il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Maggiorazioni Didattica) e dalle strutture IRCCS (Maggiorazioni IRCCS), che sviluppano contestualmente ricerca e cura. Un IRCCS può godere o della Maggiorazione Didattica o della Maggiorazione IRCCS, senza facoltà di duplicazione; la scelta è determinata dal numero di posti letto convenzionati con l'Università (se maggiori del 75% rientra nella prima categoria, se inferiori nella seconda).

Il Fondo a disposizione delle maggiorazioni è unico (per didattica e IRCCS), ma prevede una ripartizione tra strutture pubbliche e private, che può variare anno dopo anno.

Negli anni, il Fondo ha subito delle riduzioni, passando da 230 mln (di cui 80 per privati) del 2011 a 199,3 mln (di cui 62,3 per privati) nel 2018.

All'interno delle Maggiorazioni IRCCS, vengono definite tre classi di complessità (A, B e C), che determinano una diversa percentuale di maggiorazione (6%, 12%, 19%<sup>1</sup>) rispetto al fatturato prodotto in Lombardia.

L'appartenenza all'una o all'altra classe è determinata in considerazione di un punteggio riconosciuto in base ai valori della struttura in termini di Impact Factor standardizzato, Numero di pazienti in trials, Impact Factor per 1000 euro di fatturato e Numero ricercatori/Posti Letto.

Nonostante la Legge Regionale preveda che la giunta determini annualmente la maggiorazione tariffaria, ciò è avvenuto solo all'origine, con un Decreto del 2013 che vedeva attribuita alla Fondazione Maugeri la classe di complessità C, corrispondente al 18%.

Agli aventi diritto, viene riconosciuto annualmente un acconto per maggiorazioni tariffarie in misura pari all'85% del valore dell'ultima validazione formale, in attesa di determinazioni regionali per l'esercizio di competenza (l'ultima delle quali riguarda il 2011).

Alla luce del dettato normativo . che come visto richiede che la percentuale di maggiorazione applicabile sia determinata annualmente dalla giunta . il calcolo dei saldi avrebbe potuto riguardare, al più, una verifica di corretta ripartizione tra gli aventi

---

<sup>1</sup> Le percentuali, originariamente del 7%, 14% e 19%, sono state ridotte con DGR 2057 del 28 luglio 2011. La percentuale della Fascia C, ridotta con detta delibera al 18%, è stata successivamente rinalzata (probabilmente per via di un errore) al 19% con L.R. 23/2015.

diritto (la cui legittimità sarebbe stata comunque dubbia), non certo la modifica retroattiva della classe di complessità riconosciuta.

Il Decreto dell'ATS Pavia n. 198/DGi del 11/06/2018, senza alcuna spiegazione o motivazione, ha ridotto gli acconti percepiti dalla Maugeri sulla base di un importo validato per l'anno 2017 inferiore di Euro 4 mln rispetto alle aspettative (da Euro 11,5 mln a Euro 7,6 mln, evidentemente sulla base di calcoli effettuati dagli uffici regionali).

Con DGR 1403 del 18/03/2019 la giunta ha chiuso gli esercizi pregressi (dal 2012 al 2017) rivedendo al ribasso la classe di appartenenza della Maugeri (che è passata nella classe più bassa (A)). Nel provvedimento non vi è alcuna indicazione che consenta di comprendere le ragioni e i calcoli che hanno determinato tale revisione, che per il 2017 comporta una riduzione di Euro 7 mln (da Euro 11,5 mln a Euro 4,2 mln, nonostante meno di un anno prima fosse stata comunicata una riduzione di Euro 4 mln).

Per gli operatori era del tutto impossibile calcolare autonomamente l'importo cui avevano diritto, se non facendo affidamento sugli acconti percepiti. Non avevano infatti alcuna contezza dei dati sottostanti e, in particolare: (i) del numero di enti concorrenti al riconoscimento della maggiorazione; (ii) dei dati generati da ciascun IRCCS partecipante, che determinavano la posizione in classifica e quindi la fascia di appartenenza; (iii) della maggiorazione ottenibile da ciascun Istituto (per Didattica o IRCCS), la cui somma deve comunque essere pari al Fondo stanziato di anno in anno.

Tali dati sono stati in parte forniti, per gli anni 2012 - 2017, dalla DGR del marzo 2019, che tuttavia ha mantenuto la più completa opacità sulle modalità di calcolo, oltre che sui dati applicabili dal 2018.

La Delibera introduce inoltre un meccanismo per il quale non viene redistribuito l'importo non assegnato a fronte di esclusione o riduzione dei finanziamenti di taluni erogatori, che a sua volta ridetermina l'importo complessivo disponibile, e quindi le maggiorazioni effettivamente pagabili. Non è possibile comprendere come detto meccanismo possa operare, non essendo suscettibile di applicazione diretta.

Si evidenzia in ultimo che il procedimento di riconoscimento delle Maggiorazioni tariffarie è stato analizzato criticamente dall'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-sanitario lombardo.